



COMUNE DI MAGNAGO

Provincia di Milano

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Piazza Italia n 3 - tel. 0331-306500 - fax 0331-309336

www.comune.magnago.mi.it

pm@comune.magnago.mi.it

AVVISO PER GLI UTENTI

Dal 20 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, si applicano le modifiche dell'art. 202 del codice della strada sul pagamento delle sanzioni stradali.

Da quella data l'importo della sanzione è ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dal momento in cui si riceve il verbale mediante contestazione immediata su strada oppure mediante notificazione postale.

La riduzione del 30% **spetta**, in dettaglio, nei seguenti casi:

- preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo (per esempio per divieto di sosta) se il pagamento è effettuato prima della notificazione del verbale (in caso di notificazione del verbale bisogna attenersi alle indicazioni e alle modalità in esso riportate);
- verbale ricevuto dal 15 agosto in poi, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione.

Il Ministero ha precisato che la riduzione si applica anche ai seguenti casi:

pagamenti immediati obbligatori previsti

- dall'art.202, comma 2 bis, CdS, per le violazioni commesse da conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E, nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose;
- dall'art. 207 CdS, per il conducente di un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE;
- alle violazioni commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7, di cui all'art. 195, comma 2 bis, CdS;
- al pagamento ridotto previsto dall'art. 193, comma 3 CdS (Casi in cui l'assicurazione venga resa operante nei 15gg. successivi alla scadenza, ovvero di demolizione e radiazione del veicolo), applicando l'ulteriore riduzione del 30% sull'importo ottenuto dopo la riduzione di $\frac{1}{4}$, sempre che il pagamento della sanzione così determinata avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

La riduzione del 30% **non è applicabile** per le seguenti infrazioni stradali:

- violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 202, commi 3 e 3 bis CdS);
- violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell'art.210, comma 3, CdS (non è compresa la confisca eventuale prevista dall'art. 193, comma 4 CdS), o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
- violazioni della disciplina giuridica della circolazione stradale, cd. Complementare, non compresa nel Codice della Strada e, pertanto, diversamente disciplinate anche per il pagamento in misura ridotta dalla legge n.689/81, salvo che non vi sia in tali norme un espresso rinvio alle disposizioni del titolo VI Cds.